

**TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO**

Il Giudice del Lavoro, Dr.ssa [REDACTED],
nel procedimento n. 508/2019 R.G. promossa dal:
prof. [REDACTED], con il patrocinio degli avv.ti **Nicola
Zampieri** e Alberto Rela

– ricorrente-

c o n t r o

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA(C.F. 80185250588), ora **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in proprio, con il patrocinio del funzionario dr. [REDACTED]

E con l'intervento adesivo di **ANIEF**, con il patrocinio degli avv.ti **Miceli Walter e Ganci Fabio**.
a scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

DI RINVIO PREGIUDIZIALE

**ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA AI SENSI DELL' ARTICOLO
267 DEL T.U.E.F.**

Oggetto: Accertamento del diritto del docente immesso nei ruoli statali al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato con rapporti a tempo determinato alle dipendenze della Scuola Paritaria.

1. Procedimento principale.

1. 1. Con ricorso avanti il Tribunale di Padova, in funzione di giudice del lavoro, il prof. [REDACTED] ha convenuto in giudizio il Ministero dell'istruzione per ottenere, in sede di ricostruzione della carriera, il computo dei servizi svolti a tempo determinato nella scuola "*paritaria*" "*Sacro Cuore*" di Cadoneghe.

1.2 Dal certificato di servizio del 21.1.2009 (alleg. 2 del fascicolo attoreo) e dalle pagg. 3 e 4 del decreto di ricostruzione della carriera del 4.6.2012 (alleg. 3 del fascicolo attoreo) emerge che il prof. [REDACTED], dopo avere conseguito l'abilitazione per l'insegnamento di italiano, storia e geografia (classe di concorso A043), ha lavorato alle dipendenze della cit. Scuola paritaria con 5 contratti a tempo determinato stipulati a partire dall'a.s. 2002/2003.

1.3. Dal medesimo decreto emerge che in data 1/9/2008 il ricorrente è stato assunto a tempo indeterminato dal Ministero dell'Istruzione, che lo ha peraltro inquadrato nella fascia retributiva con



0 anni di anzianità, in quanto l'art. 485 del d.lgs. n. 297/94, essendo stato adottato prima dell'istituzione delle scuole paritarie, contempla solo i servizi svolti nelle scuole private parificate, pareggiate, sussidiate o popolari, mentre la scuola "Sacro Cuore" di Cadoneghe nel 2002 era classificato come scuola "paritaria".

1.4. Il ricorrente sostiene di aver comunque diritto al computo di tali servizi in quanto ha insegnato nella scuola paritaria a partire dal 16.9.2002 quando le scuole parificate e pareggiate erano confluite all'interno della categoria delle "scuole paritarie", ritenute dal legislatore comparabili tra di loro e con quelle statali.

1.5. La **L. 10 marzo 2000, n. 62**, ha infatti ricondotto le precedenti scuole private parificate, pareggiate e legalmente riconosciute nell'unica categoria delle scuole "paritarie" e ha contestualmente riconosciuto la piena equiparazione scolastica tra scuole statali e "paritarie", in quanto le scuole paritarie "svolgono un servizio pubblico" e costituiscono, insieme alle scuole statali, "il sistema nazionale di istruzione pubblica", per cui sono abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti equipollenti a quelli che si possono ottenere presso le Scuole statali.

1.6 Il riferimento contenuto nell'art. 485 del d. lgs. n. 297/94 al computo dei servizi svolti alle dipendenze delle sopresse scuole elementari "parificate" e secondarie "pareggiate" dovrebbe ora riferirsi alle rinominate scuole "paritarie".

1.7. Il carattere "obsoleto" dell'art. 485 del d.lgs. n. 297/94 sarebbe confermato dall'art. 2 del successivo **D.L. n. 255/2001**, il quale ha riconosciuto che, **ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato**, mediante scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, i servizi d'insegnamento prestati a tempo determinato nelle scuole paritarie sono **valutati nella stessa misura** prevista per il servizio svolto nelle scuole statali.

1.8. Il mancato adeguamento del cit. art. 485 d. lgs. 297/94 alle sopravvenute modifiche ordinamentali porta pertanto all'assurdo che il medesimo servizio di insegnamento viene considerato **identico** a quello svolto ai dipendenti a tempo determinato delle Scuole statali, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato (senza concorso) da parte del Ministero dell'istruzione, e del tutto **non comparabile**, ai fini invece della determinazione della categoria retributiva di inquadramento al momento della sua immissione nei ruoli del Ministero dell'istruzione.

1.9. Secondo la prospettazione del ricorrente, l'art. 485 del d. Lgs. n. 297/94, nella parte in cui non considera ai fini della ricostruzione della carriera, gli anni di docenza a tempo **determinato**, svolti dal 2002 al 2007 nella scuola **paritaria** "Sacro Cuore", si porrebbe in contrasto con la **clausola 4 dell'accordo quadro sui contratti a tempo determinato**, allegato alla direttiva 1999/70, in quanto tratta in maniera differenziata i lavoratori a tempo **indeterminato** delle scuole statali, a cui viene valorizzata l'esperienza maturata nell'attività di insegnamento, rispetto a quelli a tempo **determinato** delle Scuole paritarie, a cui non viene invece riconosciuta neppure in parte l'esperienza maturata con i contratti a tempo determinato nonostante svolgano la stessa attività lavorativa.

1.10. L'art. 485, riguardando le **condizioni alle quali vengono computati i periodi di anzianità maturati dai lavoratori a tempo determinato** (ai fini del loro inquadramento nella pertinente fascia retributiva al momento della loro assunzione come dipendenti pubblici), **rientra nell'ambito di «attuazione del diritto dell'Unione»**, ai sensi dell'art. 51 della CDFUE., per cui si porrebbe altresì in contrasto anche con **gli artt. 20 e 21 della CDFUE.**, in quanto discrimina gli insegnanti delle scuole paritarie anche rispetto ai dipendenti degli **educandati femminili, delle scuole sussidiate e popolari**, nonché delle **altre scuole private, pareggiate o parificate**, a cui l'art. 485 riconosce, ai fini della ricostruzione della carriera, i servizi svolti, nonostante siano perfettamente comparabili a quelli svolti presso le scuole paritarie.



1.11. Inoltre, secondo il ricorrente il servizio espletato presso la scuola paritaria risulta addirittura più qualificato rispetto a quello dei dipendenti delle altre scuole private, in quanto per potere insegnare a tempo determinato nelle attuali scuole paritarie, in base all'art. 1 della L. n. 62 del 2000, è indispensabile essere in possesso anche dell'**abilitazione**, mentre per essere assunti a tempo determinato nelle scuole statali o nelle scuole private parificate, sussidiate o popolari è invece sufficiente essere in possesso di un **diploma**.

1.12. Tale interpretazione è stata condivisa dall'Organizzazione Sindacale **ANIEF.**, la quale è intervenuta adesivamente nel presente giudizio.

1.13 Il convenuto **Ministero dell'Istruzione** ha concluso per il rigetto del ricorso.

1.14. Il **Ministero dell'Istruzione** non contesta l'identità dei sopra riportati servizi rispetto a quelli svolti nelle scuole statali o nelle altre scuole paritarie (ex legalmente riconosciute, ex pareggiate o parificate), popolari o sussidiate, ma sostiene che gli stessi non potrebbero essere computati poiché l'art. 485 del dl.vo n. 297 del **1994** non è mai stato aggiornato, per cui tuttora considera solo i servizi svolti alle dipendenze delle scuole "*parificate ... pareggiate*", mentre non contempla il servizio espletato nelle nuove scuole "*paritarie*", create nel **2000 e in cui sono confluite le scuole parificate e pareggiate**, che pertanto non può essere valutato.

1.15. Secondo la prospettazione della difesa del Ministero (ma anche di parte ricorrente, che cerca di superarne l'applicazione chiedendo la disapplicazione della normativa interna per asserito contrasto con la normativa euronitaria) la richiesta di computo dell'insegnamento reso nella scuola paritaria (in cui il ██████████ ha lavorato con i cinque contratti a tempo determinato dal 16/9/2002 al 31/8/2007) non potrebbe essere accolta in quanto, a causa del difetto di coordinamento tra l'art. 485 del dl.vo n. 297/94 con la sopravvenuta legge n. 62/2000, solo il servizio svolto degli "*educandati femminili*" e nelle altre scuole private "*parificate ... pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie*" può essere computato ai fini della determinazione della fascia di anzianità, spettante al momento di assunzione a tempo indeterminato da parte del Ministero dell'Istruzione.

1.16. Il ricorrente ha pertanto sollecitato questo Tribunale a sollevare alla Corte di Giustizia dell'Unione europea questioni di pregiudizialità ex art. 267 del T.U.E.F. nei termini e nei limiti che si vanno a precisare.

2. Diritto nazionale.

2.1. Il lavoro svolto presso le **scuole paritarie** era originariamente normato dal **D.lgs. n. 297/1994** (cd. «*Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*»), **il quale nella parte II del Titolo VIII prevedeva tre differenti tipologie di scuole private** riconosciute dal ministero dell'istruzione ovvero:

- **Le scuole parificate** (artt. 344-347 del t.u.): scuole elementari che ottenevano il riconoscimento, anno dopo anno, mediante la sottoscrizione di una convenzione con lo Stato o con gli Enti locali, che le autorizzava a rilasciare diplomi di scuola elementare,

- **Le scuole legalmente riconosciute** (art. 355 del t.u.): scuole di I e II grado, sede degli esami di maturità, in grado di rilasciare diplomi di scuola media inferiore e di maturità con valore legale identico a quello statale, le quali ottenevano il riconoscimento legale una sola volta, in via definitiva, a condizione, fra i tanti requisiti, che «*il personale direttivo e insegnante sia possesso degli stessi titoli prescritti per l'esercizio, rispettivamente, della funzione direttiva e dell'insegnamento nei corrispondenti tipi di scuole statali*» e «*sia munito del titolo di abilitazione*» (così gli artt. 3 e 6 della L. n. 86 del 1942) e



- **Le scuole pareggiate (art. 356 del t.u.):** scuole secondarie tenute da enti pubblici territoriali (Regione, Provincia e Comune) o da enti ecclesiastici, caratterizzate dal fatto che il personale fruisce di «*un trattamento economico iniziale pari a quello delle scuole statali corrispondenti*» e viene «*nominato ... in seguito ad apposito pubblico concorso, o che sia risultato vincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione ...*».

2.2. **L'art. 485 del d. lgs. n. 297/94** per valorizzare l'esperienza professionale maturata nel settore scolastico anteriormente all'immissione in ruolo ha previsto che «*1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, 2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie. 3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, ...*».

In altri termini, il legislatore del 1994 riconosce la computabilità ai fini della ricostruzione della carriera presso il Ministero dell'Istruzione del servizio a tempo determinato precedentemente svolto nelle (sole) scuole private **pareggiate, parificate, sussidiate o popolari** e negli **educandati femminili**, in quanto tale esperienza arricchisce il bagaglio di conoscenze e professionalità del docente, che, veicolando le stesse nell'istituzione scolastica statale, tramite il superamento di un concorso o l'utile collocazione nelle graduatorie permanenti o ad esaurimento, può in essa conferirle a tutto beneficio della scuola pubblica.

2.3. La successiva **legge n. 62 del 10 marzo 2000** ha peraltro sostituito le tre tipologie di scuole parificate, legalmente riconosciute e pareggiate con l'unica categoria della **scuola paritaria**, condizionando il riconoscimento legale al «*possesso dei seguenti requisiti ... a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci; b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti; c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare; e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio; f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe; g) personale docente fornito del titolo di abilitazione; h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.*»

2.4. L'art. 2, comma 2, del **D.L. n. 255 del 2001**, convertito dalla L. n. 333 del 2001, ha quindi stabilito che ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, utilizzate dal Ministero per l'assunzione a tempo indeterminato (in alternativa all'espletamento dei pubblici concorsi), «*i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla*



legge n. 62/2000, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.»

Pertanto, l'insegnamento svolto presso qualsiasi scuola legalmente riconosciuta come "paritaria", dopo l'1.9.2000, viene considerato come quello espletato nelle scuole statali ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato senza concorso da parte del Ministero, mentre non viene computato, neppure parzialmente, ai fini della determinazione della fascia di anzianità spettante in sede di ricostruzione della carriera dopo l'immissione in ruolo.

2.5. Il **C.C.N.L. Comparto Scuola del 4 agosto 1995** ha previsto delle posizioni stipendiali progressive collegate all'anzianità maturata come insegnanti, considerato che le competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche, didattiche e organizzative, di norma, migliorano qualitativamente grazie all'esperienza acquisita con l'insegnamento.

2.6. In particolare, l'**art. 38 del CCNL del 4.8.1995** prevede i che *"6. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche - didattiche, organizzativo - relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano ed approfondiscono attraverso il maturare dell'esperienza didattica."*

2.7. La medesima disposizione è contenuta nell'art. 27 del CCNL del 2018.

2.8. I successivi CCNL hanno quindi confermato gli aumenti retributivi correlati all'anzianità di servizio (i c.d. "scatti di anzianità a scaglioni" previsti dal CCNL del 1995), mediante delle tabelle retributive articolate secondo fasce di anzianità direttamente correlate all'anzianità di servizio complessivamente maturata.

2.9. In conclusione, in base al diritto nazionale il dipendente che ha lavorato presso una scuola **privata**, riconducibile nell'alveo delle scuole pareggiate, parificate, sussidiate o popolari, nel momento in cui viene assunto a tempo indeterminato dal Ministero dell'istruzione, viene inserito in una fascia economica che tiene in considerazione l'esperienza maturata nelle scuole private di provenienza, mentre il dipendente che ha maturato la stessa esperienza nell'attuale scuola paritaria, in cui sono confluite le scuole parificate e pareggiate, viene inquadrato sotto il profilo economico nella fascia iniziale, come se non avesse mai insegnato, pur potendo avvantaggiarsi di tale servizio per essere assunto senza concorso, mediante inserimento nelle graduatorie permanente o ad esaurimento del MIUR.

3. Diritto dell'Unione europea.

3.1. La disciplina dell'Unione europea sul rapporto di lavoro svolto a tempo determinato è contenuta nell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato stipulato il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70, il quale, nella clausola 4 dell'accordo, sancisce che *«4. i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato».*

- La clausola 3 dell'accordo precisa poi che *«2. Ai fini del presente accordo, il termine "lavoratore a tempo indeterminato comparabile" indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze».*

3.2. La Corte di Giustizia dell'Unione europea si è già pronunciata in fattispecie analoghe, statuendo che *«rientrano nelle condizioni di impiego, tra l'altro, le indennità triennali per anzianità di servizio (v., in tal senso, sent. del 22 dicembre 2010, Gavieiro e Iglesias Torres, C-444/09 e C-456/09, punto 50, nonché ordinanza del 18 marzo 2011, Montoya Medina, C-273/10, punto 32)»*



(così: CGUE. sent. del 13 giugno 2019 *Cátia Correia Moreira*, in causa C-317/18, § 26, e in termini CGUE. sent. del 20 giugno 2019, *Ustariz Aróstegui*, nella causa C-72/18, § 26).

3.3. La Corte di Giustizia ha inoltre sottolineato che l'eventuale disparità di trattamento tra docenti a termine e a tempo indeterminato può essere giustificata solo «*dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime*» (così: CGUE. sent. del 20 giugno 2019, *Ustariz Aróstegui*, nella causa C-72/18, § 40, e in termini: CGUE. sentenze del 22 dicembre 2010, *Gavieiro e Iglesias Torres*, C-444/09 e C-456/09, nonché del 5 giugno 2018, *Grupo Norte Facility*, C-574/16).

3.4. La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha infine chiarito che «*il fatto che il ricorrente nel procedimento principale abbia successivamente acquisito la qualifica di dipendente pubblico di ruolo e, pertanto, quella di lavoratore a tempo indeterminato, non gli impedisce di avvalersi del principio di non discriminazione enunciato alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, in quanto egli mette in discussione una disparità di trattamento, ai fini della stabilizzazione del suo grado, per ciò che riguarda la presa in considerazione dei servizi svolti in qualità di dipendente pubblico temporaneo prima della sua nomina a dipendente pubblico di ruolo*» (così: **CGUE. sent. del 30 giugno 2022**, in causa C-192/21 *Clemente*, punto 30, e in termini: CGUE. sent. dell'8.11.2011 in causa C-177/10 *Rosado Santana* punto 43, CGUE. 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C- 305/11, *Valenza* ed altri, punto 36).

4. Giurisprudenza interna.

4.1. Con specifico riferimento al servizio svolto alle dipendenze della scuola paritaria la Cassazione ha peraltro statuito che «*14. Senza dubbio il legislatore ha inteso riconoscere all'insegnamento svolto nelle scuole paritarie private lo stesso valore di quello che viene impartito nelle scuole pubbliche, garantendo un trattamento scolastico equipollente agli alunni delle une e delle altre, da intendere tale equipollenza non solo con riguardo al riconoscimento del titolo di studio, ma anche con riguardo alla qualità del servizio di istruzione erogato dall'istituzione scolastica paritaria. Come già affermato dalle Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 9966 del 2017) nel sistema così delineato, la scuola statale e quella paritaria devono garantire i medesimi standard qualitativi. 15. Tuttavia, ciò non dà luogo all'equiparazione del rapporto di lavoro che intercorre con la scuola paritaria, con quello instaurato in regime di pubblico impiego privatizzato, attesa la persistente non omogeneità dello status giuridico del personale docente, come si evince già dalla modalità di assunzione, che nel primo caso può avvenire al di fuori dei principi concorsuali di cui all'art. 97 della Cost.. ... 16. Non sussiste quindi, in mancanza di una norma di legge - come invece nella fattispecie di cui al D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 - la necessaria premessa della omogeneità delle posizioni professionali per pervenire al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in via interpretativa. Né è applicabile il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, in quanto attiene alla diversa fattispecie delle scuole pareggiate. 17. Argomenti a sostegno della tesi delle ricorrenti non possono trarsi neppure dalla disciplina dell'art. 2, comma 2, della l. n. 333 del 2001 e dell'art. 2 del decreto legge n. 370 del 1970, come convertito dall'articolo unico della legge n. 576 del 1970. La prima disposizione, infatti, consente di valutare il servizio preruolo, ma sempre nell'ambito della procedura che disciplina la costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato. La seconda disposizione (si v. in particolare il comma 2), riprodotta dall'art. 485 del d. lgs. n. 297 del 1994 (si v. Cass. n. 1035 del 2014) prevede, ai fini giuridici ed economici, il riconoscimento, a favore del personale docente delle scuole elementari statali, del periodo di insegnamento pre-ruolo*



prestato, tra l'altro, nelle scuole materne statali o comunali e dunque regola una fattispecie che esula da quella in esame (scuole secondarie paritarie). Peraltro, un'interpretazione più ampia della norma (Corte cost. sentenza n. 228 del 1986, Cass. n. 1035 del 2014) richiederebbe un'omogeneità ..., nella specie di status giuridico dei docenti, in mancanza della quale una differenza di trattamento appare giustificata sul piano obiettivo e funzionale relativamente al complesso sistema scolastico unitariamente considerato... » (Cass. n. 32386/2019; negli stessi termini Cass. 16/12/2019, n. 33137; Cass. n. 28115/2021).

4.2. Secondo la Cassazione non sarebbe dunque possibile estendere il riconoscimento del servizio svolto nelle scuole pareggiate e parificate, previsto dal previgente art. 485, alla nuova categoria delle scuole paritarie in cui detti istituti sono confluiti, **«perché già le diverse modalità di assunzione rendono evidente la non omogeneità dello status;»** (così: Cass. sez. lav., 10/11/2020, n. 25226, e in senso conforme: Cass. n. 33134/2019, n. 32386/2019 e n. 6508/2022).

4.3. Né, secondo la Cassazione, è ravvisabile alcuna violazione del “principio di non discriminazione” di matrice europea, sancito dalla clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE: *“4.2 questa diversità, riscontrabile anche con i rapporti instaurati dalla scuole pareggiate... esclude che le ricorrenti possano invocare in questa sede il principio di non discriminazione e la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE perché i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili e la comparabilità va esclusa qualora vengano in rilievo rapporti che si svolgono alle dipendenze di datori di lavoro diversi e che siano assoggettati ad una diversa disciplina quanto all'instaurazione ed alla gestione”* (Cass. n. 25226/2020).

4.4. La Corte di Appello di Roma ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Costituzione, dell'art. 485 de d.lgs. n. 297 del 1994 che, secondo il diritto vivente, esclude il riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio di insegnamento non di ruolo prestato presso le scuole paritarie, a differenza di quelle statali. Il giudice remittente ha lamentato la manifesta irrazionalità del mancato computo dell'esperienza di insegnamento, conseguita nelle scuole paritarie, stante l'identità del piano dell'offerta formativa, dei titoli di studio rilasciati e della natura del servizio espletato, riconosciuta dallo stesso legislatore, che nel DL. n. 255/2001 ha sancito **la piena computabilità** del servizio svolto presso le scuole paritarie ai fini dell'assunzione nei ruoli statali, mediante inserimento nelle Graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.

4.5. La **Corte Costituzionale**, con la sentenza n. 180/2021, ha tuttavia escluso l'irragionevolezza della mancata considerazione del servizio svolto nelle scuole paritarie, in quanto *«la disposizione dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, con il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio prestato dai docenti delle scuole statali e pareggiate prima dell'immissione in ruolo, risulta attributiva di un trattamento di particolare favore a tali docenti ... l'assimilazione della disciplina del rapporto di lavoro dei docenti delle scuole paritarie e di quelle statali rimane, quindi, solo parziale, spettando al legislatore il compito di modularne le forme e la misura.»*.

4.6. Nel giudizio di legittimità costituzionale era intervenuto come *amicus curiae* il sindacato **ANIEF.**, il quale aveva chiesto alla Corte Costituzionale di rimettere alla CGUE. la questione sulla compatibilità del cit. art. 485 con il principio di non discriminazione, contenuto nella clausola 4 dell'accordo quadro (allegato alla direttiva 1999/70), letto alla luce degli artt. 20 e 21 della CDFUE., in quanto è lo stesso legislatore a dichiarare computabile il servizio svolto alle dipendenze di diversi datori di lavoro (comunali o privati), assoggettati ad una diversa disciplina (privata nel caso delle scuole pareggiate, parificate, sussidiate o popolari) quanto all'instaurazione ed alla gestione del



rapporto di lavoro (cfr. punto 4 delle premesse della sent. della Corte Cost.); l'art. 485 del tu. n. 297/94 infatti riconosce espressamente la computabilità del servizio svolto dai dipendenti provenienti dalle scuole **private** popolari, sussidiate, pareggiate o parificate, per cui ora che L. n. 62 del 2000 ha determinato dall'1.9.2000 il superamento del previgente regime, fondato sulla distinzione fra scuola pareggiata, scuola parificata e scuola legalmente riconosciuta, tutte confluite nell'unica categoria della scuola paritaria, non si potrebbe non estendere il regime in precedenza vigente per le sopresse scuole pareggiate e parificate a quello svolto alle dipendenze delle attuali scuole paritarie.

4.7. La Corte Costituzionale non ha ritenuto di effettuare tale rimessione, precisando peraltro che «4. *Gli ulteriori profili, diversi da quelli dell'ordinanza di rimessione, formulati dall'amicus curiae non sono oggetto di valutazione da parte di questa Corte.*».

4.8. Orbene, in base al diritto interno, costituente diritto vivente alla luce dell'interpretazione della giurisprudenza della Cassazione, le domande del ricorrente non possono essere accolte.

4.9. Tuttavia, il ricorrente dubita della conformità del citato art. 485 del T.U. del 1994 con la normativa euronitaria, dubbio condiviso da questo giudice.

4.10. La questione è in effetti **rilevante** ai fini della decisione della presente causa, potendo questo Tribunale accogliere le domande del ricorrente solo in caso di accertato contrasto della normativa interna con l'ordinamento eurounitario.

5) Il punto di vista del giudice remittente.

5.1. Come suggerito dal ricorrente, l'autorevole interpretazione della Cassazione della normativa interna, fa sorgere innanzitutto il dubbio sulla compatibilità dell'art. 485 del T.U. del 1994 con il **Principio eurounitario di non discriminazione**.

5.2. Il mancato computo del servizio svolto presso le scuole paritarie infatti penalizza sotto il profilo delle condizioni economiche gli insegnanti che hanno lavorato con rapporti a **termine** nelle scuole **paritarie**, rispetto ai docenti che hanno svolto lo stesso servizio (e quindi maturato la medesima esperienza lavorativa) con contratti a tempo **indeterminato** nelle scuole **statali**, per il fatto che, pur svolgendo identiche mansioni, non hanno superato un concorso per l'accesso alla pubblica amministrazione.

5.3. A tale riguardo, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha avuto modo di osservare che il divieto di discriminazione, recepito dalla clausola 4 dell'accordo CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, esclude qualsiasi disparità di trattamento nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, che non sia obiettivamente **giustificata dalla sussistenza di precisi e concreti elementi di differenziazione**, inerenti alle **caratteristiche intrinseche** delle mansioni e delle funzioni esercitate (cfr. CGUE. sentenze del 13 settembre 2007, *Del Cerro Alonso*, C-307/05, § 53, del 22 dicembre 2010, *Gavieiro e Iglesias Torres*, C-444/09 e C-456/09, § 55, nonché del 5 giugno 2018, *Grupo Norte Facility*, nella causa C-574/16, § 54).

5.4. Dalla lettura dei precedenti della CGUE. emerge, inoltre, che la disparità di trattamento non può essere mai giustificata da una **norma di legge generale e astratta**, come l'art. 485 del TU. n. 297/94, o dalle diverse **modalità di reclutamento** dei docenti statali a tempo indeterminato rispetto ai docenti delle scuole paritarie o dalla **natura privata del datore di lavoro nelle Scuole Paritarie**, in quanto tali elementi non contraddistinguono le modalità di lavoro, né attengano alle caratteristiche delle mansioni svolte (cfr. in tal senso: CGUE. 9.7.2015, causa C-177/14, *Regojo Dans*, CGUE. 18.10.2012, nelle cause C-302/11 e C-305/11, *Valenza*, CGUE. 7.3.2013, nella causa C-393/11,



Bertazzi, CGUE. 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, e CGUE. 20.6.2019, causa C-72/18, Ustariz Arostegui).

5.5. La CGUE. ha inoltre precisato che «**28 (...)** il **principio di non discriminazione**, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che **situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa ... 31 (...)** dalla formulazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro risulta che è sufficiente che i lavoratori a tempo determinato in questione siano **trattati in modo meno favorevole** rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, che si trovano in una situazione **comparabile**, perché i primi siano legittimati a rivendicare il beneficio di tale clausola ... **34-** Al fine di valutare se i lavoratori esercitino un lavoro identico o simile, ai sensi dell'accordo quadro, occorre stabilire, in conformità alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come **la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego**, si possa ritenere che tali lavoratori si trovino in una situazione **comparabile**» (così: CGUE. sent. del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, nella causa C-72/18, §§ 28, 31 e 34).

5.6. Sorge pertanto il problema di accertare se l'art. 485 del TU. della Scuola, così come interpretato dalla Cassazione, sia conforme al diritto eurounitario, in quanto nella presente causa risulta pacifico che **non sussiste alcuna differenza tra le funzioni, la formazione, i servizi e gli obblighi professionali di un insegnante a tempo indeterminato della scuola statale e quelli di un insegnante a tempo determinato delle scuole paritarie**, quale il sig. ██████.

5.7. Invero, **risulta incontestato** ed incontestabile che **nelle scuole statali e nelle scuole paritarie sono identici:**

la formazione necessaria per svolgere l'insegnamento richiesto (**l'abilitazione**);

il piano dell'offerta formativa, *ex lege* conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti,

gli standard di insegnamento e l'equipollenza dei titoli di studio rilasciati agli studenti, nonché **i servizi e gli obblighi dei docenti**.

5.8. D'altronde la stessa Cassazione ha riconosciuto che «**la scuola paritaria è in tutto assimilata alla scuola pubblica**. 5.2. Ed infatti la citata L. n. 62 del 2000, art. 1, comma 4 detta le regole per il riconoscimento della parità e tra queste richiede alla lett. g) che il personale docente sia fornito del titolo di abilitazione. Inoltre, al comma 5, è previsto che le scuole paritarie siano soggette "alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti» (così: Cass. sez. lav., 20/02/2018, n. 4080, successivamente ribadita da Cass. sez. lav., n. 33137/19, la quale ricorda inoltre come anche «**9.1. La Corte costituzionale ha avuto un ruolo significativo in materia, basti pensare alla pronuncia n. 42 del 2003 che ha affermato che "Le scuole paritarie, che, per effetto di una pronuncia popolare, si vorrebbero escludere dal sistema nazionale di istruzione, ne costituirebbero invece parte integrante (...)** il principio della esclusione dal sistema scolastico nazionale che si pretende di introdurre in via referendaria rende attiva una connotazione discriminatoria a carico delle scuole private, pur a fronte di una disciplina detagliata che realizza un sostanziale regime di parità»).

5.9. Nella presente causa non risulta contestato dal Ministero che l'attività d'insegnamento svolta dal ricorrente, con i rapporti a termine della scuola paritaria "Sacro Cuore", abbiano comportato **un'assoluta identità di mansioni e obblighi contrattuali** rispetto al servizio scolastico svolto dai colleghi a tempo indeterminato delle scuole statali. Identiche sono, in particolare, le mansioni individuali e collegiali richieste ai sensi dei vigenti CCNL., la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, la verifica in classe e correzione degli elaborati, i rapporti individuali con le famiglie, la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, l'informazione alle famiglie sui risultati degli



scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali, la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione finale, l'attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, nonché le attività di programmazione, progettazione, ricerca e valutazione, funzionali all'insegnamento.

5.10. Il mancato computo del servizio svolto a tempo determinato presso le scuole paritarie non sembra quindi oggettivamente giustificabile, poiché la maggiore professionalità conseguente all'anzianità di servizio nulla ha a che vedere con la **natura giuridica, statale o pubblica, del datore di lavoro**, come dimostra il fatto che **l'art. 485 riconosce in sede di ricostruzione della carriera anche il servizio svolto presso le scuole private**, parificate, pareggiate, sussidiate e popolari, oltre che negli educandati femminili.

5.11. E' inoltre da escludere che la disciplina dettata dall'art. 485 del D.Lgs. n. 297 del 1994 possa dirsi giustificata dalla non **comparabilità delle situazioni a confronto** in quanto è lo stesso legislatore italiano a riconoscere l'equipollenza dei servizi svolti dagli insegnanti delle scuole paritarie laddove, all'art. 1, comma 7, della L. n. 62/2000, ha espressamente sancito che **“2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6”**, mentre, a contrario, **le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale**, in quanto le modalità di insegnamento e la formazione dei docenti non è comparabile a quella dei docenti delle scuole statali, per cui gli alunni per acquisire l'idoneità devono sostenere appositi esami di Stato.

5.12. Che il personale supplente temporaneo delle scuole paritarie svolga una attività dello **stesso contenuto e della stessa valenza** sotto il profilo professionale di quella svolta dal personale a tempo indeterminato del Ministero dell'Istruzione e la conseguente piena compatibilità delle prestazioni rese da tale personale con le finalità di valorizzazione del bagaglio di conoscenze e professionalità del docente, legittimanti il diritto agli scatti di anzianità in questione, risulta d'altronde comprovato, in via autentica, dallo stesso legislatore che all'**art. 2 del Decreto-Legge n. 255 del 2001** sancisce che **«2. Nella integrazione della graduatoria di cui al comma 1, il personale già inserito nelle graduatorie permanenti che intende aggiornare il proprio punteggio e quello che chiede l'inserimento per la prima volta è graduato, nell'ambito del proprio scaglione, in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le disposizioni della tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento. I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.»**

5.13. Come sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa, la piena omogeneità del servizio svolto nella scuola paritaria con quello espletato nelle scuole statali riconosciuta dal tale disposizione rende **«illogico e irragionevole (e contrario quindi in via diretta al principio di ragionevolezza interna della Legge insito nell'art. 3 della Costituzione) riconoscere integralmente il servizio prestato presso istituti scolastici paritari dal 1° settembre 2000 solo ai fini dell'aggiornamento del punteggio posseduto da un docente iscritto in una graduatoria permanente e non anche ai fini della formazione, mercé anche il medesimo punteggio maturato per aver prestato servizio in istituto paritario dalla indicata data, del punteggio complessivo che il docente sia in grado di acquisire all'esito di una procedura concorsuale previo superamento della stessa e valutazione delle relative**



prove.» (così: T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 6/02/2019, n. 1508, successivamente ribadita da T.A.R. Roma, Sez. III Bis, 15/01/2021, n. 621, e T.A.R. Roma, Sez. III Bis, 24/05/2022 n. 6680).

5.14. Invero l'ordinamento italiano contempla un **doppio canale di reclutamento**, mediante il superamento di un pubblico concorso, oppure mediante l'inserimento nelle graduatorie permanenti, trasformate in graduatorie ad esaurimento dall'art. 1, comma 605, della L. n. 296 del 2006, per il cui inserimento era sufficiente avere conseguito l'abilitazione e prestato servizio per almeno 360 giorni, anche non continuativi. L'art. 399 del TU. della Scuola prevede infatti che *“L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401.”*

5.15. In base all'art. 2 del DL. n. 255/2001 l'insegnamento effettuato nella scuola paritaria viene dunque considerato dal legislatore italiano **identico** a quello svolto presso le scuole statali, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato (senza concorso) nei ruoli del Ministero dell'Istruzione, mentre viene contestualmente considerato **non omogeneo e quindi non computabile**, neppure in misura ridotta, ai fini della ricostruzione della carriera, in quanto svolto senza il previo superamento di un pubblico concorso.

5.16. Altrettanto inconferente appare la **diversità** o la **natura privata** del precedente datore di lavoro, presso il quale viene maturata l'esperienza didattica, in quanto l'art. 485 riconosce espressamente la computabilità dell'insegnamento svolto presso **differenti datori di lavoro**, sia **pubblici**, come le scuole materne comunali, che **privati**, come le scuole **pareggiate, parificate, sussidiate e popolari e gli educandi**.

5.17. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato svolto **alle dipendenze di altro datore di lavoro non pare configurare pertanto una ragione oggettiva idonea a giustificare il diverso trattamento**.

5.18. Invero se l'art. 485 mirasse a **fidelizzare** i dipendenti del MIUR (attuale MIM) o a valorizzare le **peculiarità del settore scolastico pubblico**, avrebbe considerato solo il servizio svolto alle dipendenze del MIUR. o nella scuola pubblica, mentre il cit. **art. 485 computa il servizio svolto alle dipendenze delle altre scuole private di provenienza, come le scuole pareggiate, parificate, sussidiate e popolari e gli educandi**.

5.19. La disparità tra dipendenti a tempo determinato delle scuole paritarie e dipendenti a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione non risulta pertanto rispondere ad alcuna reale *«ragione oggettiva»*, in quanto **la pretesa necessità di valorizzare solo il servizio svolto alle dipendenze del medesimo Ministero non appare conciliabile** con la scelta del legislatore nazionale di **riconoscere anche i servizi svolti nelle scuole comunali o private**, così come l'asserita **esigenza di considerare solo l'attività svolta dai vincitori di concorso** non appare conciliabile con la decisione del legislatore italiano di considerare **l'anzianità maturata dai docenti a tempo determinato delle scuole statali**, che insegnano senza avere ancora superato alcun concorso, e delle **scuole parificate, sussidiate e popolari o degli educandi femminili**, in cui gli insegnanti sono privi addirittura dell'abilitazione.

5.20. Se è vero, infatti, che l'art. 356 del D.Lgs. n. 297 del 1994 subordina l'assunzione nelle scuole **pareggiate** al superamento di una procedura selettiva (finalizzata all'assunzione o al conseguimento dell'abilitazione), è altrettanto incontestabile che l'art. 485 riconosce la computabilità anche del servizio svolto dai docenti a tempo **determinato della scuola pubblica**, i quali, per potere insegnare



come supplenti, devono solo richiedere **l'inserimento nelle graduatorie di istituto o nelle Graduatorie Provinciali e di istituto per le Supplenze**, per la cui iscrizione non è necessario né il superamento di un pubblico concorso, né il possesso dell'abilitazione, mentre per insegnare nelle scuole paritarie è sempre indispensabile avere conseguito almeno l'abilitazione.

5.21. L'art. 485 sancisce inoltre la computabilità del servizio svolto nelle **scuole parificate, sussidiate e popolari**, in cui gli insegnanti vengono pure assunti senza il previo superamento di alcuna procedura concorsuale, ad ulteriore riprova del fatto che la considerazione del servizio pregresso, in sede di ricostruzione della carriera, prescinde dalle modalità di assunzione del personale.

5.22. Né poteva essere altrimenti posto che la CGUE. ha costantemente statuito **l'irrelevanza delle modalità di reclutamento**, poiché non attinenti alle caratteristiche delle mansioni svolte, per cui **«il fatto di non aver vinto un concorso amministrativo non può implicare che la ricorrente nel procedimento principale, al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, non si trovasse in una situazione comparabile a quella di dipendenti pubblici di ruolo»** (così: CGUE. sent. Motter del 20 settembre 2018, nella causa C-466/17, § 33, e in senso conforme: CGUE 4 settembre 2014, in causa C-152/14, *Autorità per l'energia elettrica e il gas c. Antonella Bertazzi*, e CGUE., sent. Valenza del 18 ottobre 2012, nella causa C-302/2011).

5.23. Giova inoltre evidenziare come la manifesta irrilevanza delle forme di reclutamento e della natura pubblica o privata del datore, presso cui viene maturata l'esperienza didattica, consegue anche dall'**oggetto e della finalità perseguite dalla ricostruzione di carriera**, prevista dall'art. 485 del TU. della Scuola, posto che il fondamento degli scatti di anzianità è stato costantemente ravvisato nell'esigenza di garantire **“la giusta retribuzione ... adeguata anche in proporzione all'anzianità di servizio acquisita, atteso che la prestazione di lavoro, di norma, migliora qualitativamente per effetto dell'esperienza”** (così: Cass. sez. lav., 26/08/2013, n. 19578, e in termini Cass. sez. lav., 19/08/2011, n. 17399, e Cass. sez. lav., 11/01/2012, n. 153), profilo rispetto al quale è del tutto estranea ogni questione sulla natura a termine o a tempo indeterminato del rapporto o sulle modalità di assunzione o sulla natura pubblica o privata del datore presso il quale viene la competenza pedagogica.

5.24. La discriminazione rispetto ai dipendenti pubblici di ruolo non pare possa essere giustificata neppure dalla mera preoccupazione di non aumentare la spesa pubblica, in quanto la CGUE. ha rimarcato che, **«sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura ovvero la portata dei provvedimenti di tutela sociale che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e non possono, pertanto, giustificare una discriminazione a sfavore di uno dei sessi (sent. 24 febbraio 1994, causa C-343/92, Roks e a., § 35). 60. D'altronde, ammettere che considerazioni di bilancio possano giustificare una differenza di trattamento ... comporterebbe che l'applicazione e la portata di una norma tanto fondamentale del diritto comunitario ... possano variare, nel tempo e nello spazio, a seconda dello stato delle finanze pubbliche degli Stati membri (sentenze citate Roks e a., punto 36, e 6 aprile 2000, causa C-226/98, Jørgensen, punto 39)»** (CGUE. sent. del 20 marzo 2003, *Kutz-Bauer* C-187/00, §§ 59 e 60, e in senso conforme CGUE sent. *Thiele Meneses*, C-220/12, § 43, e 26 novembre 2014, *Mascolo e a.* C-22/13, § 110).

5.25. Si ritiene pertanto necessario sollevare questione pregiudiziale di interpretazione del diritto europeo, ex art. 267 del TFUE., al fine di accertare se quest'ultimo osti, o meno, ad una regola nazionale, come quelle contenuta nell'art. 485 del dl.vo n. 297/94, che discrimina i docenti a tempo



determinato delle scuole paritarie rispetto ai docenti a tempo indeterminato delle scuole statali, ai fini della ricostruzione della carriera, nonostante la maggiore professionalità conseguente all'anzianità di servizio nulla abbia a che vedere con le modalità di assunzione o, a maggior ragione, con la natura giuridica, privata o pubblica, del precedente datore di lavoro, come dimostra anche il fatto che lo stesso legislatore computa l'insegnamento svolto presso gli educandati femminili e le scuole private parificate, pareggiate, sussidiate e popolari, in cui i docenti abbiano eventualmente lavorato prima dell'immissione nei ruoli ministeriali.

5.26. I prospettati dubbi risultano rinforzati dal fatto che **la discriminazione** tra dipendenti a termine delle scuole paritarie e dipendenti a tempo indeterminato delle scuole statali **deve essere valutata** anche **alla luce del principio della parità di trattamento**, che costituisce un **principio generale del diritto dell'Unione**, ora recepito dagli articoli 20 e 21 della CDFUE. (v., in tal senso, CGUE. sent. del 9 marzo 2017, *Milkova*, C-406/15, §§ 55 e ss. nonché, più in generale, CGUE. 22 gennaio 2019, *Cresco Investigation* C-193/17, §§ 75 e ss., che sottolinea come «*la direttiva 2000/78 non sancisce essa stessa il principio della parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, il quale trova la sua fonte in diversi atti internazionali e nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri*»)

5.27. Il cit. **art. 485 del T.U. del 1994** infatti **discrimina** senza alcuna ragione **i dipendenti delle rinominate scuole "paritarie"**, a cui, al momento dell'immissione nei ruoli statali, **non viene riconosciuta nemmeno parzialmente l'anzianità** ai fini della determinazione della categoria retributiva di inquadramento, **rispetto ai dipendenti delle soppresse scuole "pareggiate" e "parificate"**, rinominate nel 2000 come scuole "paritarie", **delle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie e degli educandati femminili, a cui** vengono invece **riconosciuti i servizi svolti** anteriormente all'inserimento nei ruoli statali, benché risultino comparabili a quelli espletati nelle scuole paritarie, come dimostra il fatto che le scuole parificate e pareggiate sono confluite nelle attuali scuole "pareggiate".

5.28. **La normativa** interna pare pertanto porsi in contrasto anche con **gli artt. 20 e 21 della CDFUE.**, **applicabili** alla controversia in esame, poiché finalizzata a statuire la conformità o meno del mancato computo dei rapporti a **termine** stipulati con le scuole paritarie, statuito dal cit. art. 485, con l'obiettivo dell'**Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999** di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato, garantendo il rispetto del **principio di non discriminazione** tra lavoratori a tempo determinato e dipendenti a tempo indeterminato (che pure costituisce un principio generale della UE.).

5.29. Nel caso di specie, il prof. ██████ lamenta infatti il **mancato computo dei periodi di anzianità maturati con contratti a tempo determinato** dal 16/9/2002 al 31/8/2003, dall'1/9/2003 al 31/8/2004, dall'1/9/2004 al 31/8/2005, dall'1/9/2005 al 31/8/2006 e dall'1/9/2006 al 31/8/2007, per cui rientra nella **nozione di «lavoratore a tempo determinato» ai sensi della clausola 3, punto 1, dell'accordo quadro** e quindi nel campo di applicazione della direttiva 1999/70 e di tale accordo (v., in tal senso, ordinanza del 22 marzo 2018, *Centeno Meléndez*, C-315/17, § 40).

5.30. In contrario non pare possa richiamarsi la **natura privata della scuola paritaria**, in quanto la CGUE. ha evidenziato che la definizione della nozione di «*lavoratori a tempo determinato*» ai sensi dell'accordo quadro, figurante nella clausola 3, punto 1, di quest'ultimo, include tutti i lavoratori, «*senza operare distinzioni basate sulla natura pubblica o privata del loro datore di lavoro*» (così: CGUE. sent. del 4 luglio 2006, *Adeneler e a.* C-212/04, § 56, e in termini CGUE. 13 marzo 2014, *Márquez Samohano* C-190/13, § 38, 14 settembre 2016, *Pérez López* C-16/15, § 24, nonché CGUE. 25 ottobre 2018, *Sciotto* C-331/17, § 43).



5.31. D'altra parte, non è inutile ricordare che in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia un atto nazionale rientra nell'ambito di «*attuazione del diritto dell'Unione*», ex art. 51, paragrafo 1, della CDFUE., ogniqualvolta **inerisca ad una materia nella quale l'Unione ha competenza** (cfr. in tal senso: CGUE. sent. del 26 febbraio 2013, causa C-617/10, sent. 11 luglio 2001, causa C-60/00, *Carpenter*, sent. 23 settembre 2003, causa C-109/01, *Akrich*, *Raccolta*, 2003, sent. 25 luglio 2002, causa C-459/99, *MRAX*, sent. 17 settembre 2002, causa C-413/99, *Baumbast*, sent. 29 aprile 2004, cause C-482/01 e C-493/01, *Orfanopoulos*, sent. 27 aprile 2006, causa C-441/02, *Commissione c. Germania*, nonché la sent. 19 gennaio 2010, causa C-555/07, *Küçükdeveci*, nella quale la Corte ha sindacato, alla luce del principio generale di non discriminazione, una normativa nazionale che non costituiva esecuzione in senso stretto di un atto dell'Unione sottolineando come «*rileva non già l'intento perseguito dalla normativa nazionale, quanto piuttosto la circostanza che sulla stessa materia insista una normativa comunitaria: questa ha l'effetto di estendere l'applicazione del principio generale in tema di diritti fondamentali*»).

5.32. La CGUE. ha pertanto rimarcato che «*28. Il fatto che le normative nazionali ... non siano state adottate per trasporre la direttiva 2006/112 non può essere tale da rimettere in discussione detta conclusione, dal momento che la loro applicazione mira a sanzionare una violazione delle disposizioni della direttiva summenzionata e pertanto ad attuare l'obbligo, imposto dal Trattato agli Stati membri, di sanzionare in modo effettivo i comportamenti lesivi degli interessi finanziari dell'Unione. 29. Ciò posto, quando un giudice di uno Stato membro sia chiamato a verificare la conformità ai diritti fondamentali di una disposizione o di un provvedimento nazionale che, in una situazione in cui l'operato degli Stati membri non è del tutto determinato dal diritto dell'Unione, attua tale diritto ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta, resta **consentito alle autorità e ai giudici nazionali applicare gli standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali**, a patto che tale applicazione **non comprometta il livello di tutela previsto dalla Carta, come interpretata dalla Corte, né il primato, l'unità e l'effettività del diritto dell'Unione** (v., per quest'ultimo aspetto, sentenza del 26 febbraio 2013, *Melloni*, C-399/11, punto 60). 30. A tal fine, quando i giudici nazionali sono chiamati ad interpretare le disposizioni della Carta, essi **hanno la possibilità e, se del caso, il dovere di adire la Corte in via pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE.**» (CGUE. sentenza del 26 febbraio 2013, *Åkerberg Fransson*, C-617/10, §§ 28 -30).*

5.33. La presente controversia dunque, riguardando le condizioni alle quali vengono computati i periodi di insegnamento dei **docenti a tempo determinato** ai fini del loro inquadramento nella pertinente fascia retributiva al momento della loro assunzione come dipendenti pubblici, **rientra indubbiamente nell'ambito di «attuazione del diritto dell'Unione»**, ex art. 51, paragrafo 1, della CDFUE., **vertendo sull'interpretazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato**, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999.

5.34. Occorre pertanto esaminare congiuntamente anche la questione se l'art. 485 sia o meno conforme ai principi generali di **parità di trattamento, di uguaglianza e di non discriminazione** in materia di condizioni impiego, ora consacrati negli artt. 20 e 21 della CDFUE., ma già desumibili anche dalla Carta sociale europea, approvata il 18.6.61, dall'art. 14 della CEDU., dall'art. 157 del TFUE. e dalle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE., che sanciscono un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

5.35. Al riguardo la CGUE. ha infatti sottolineato che il «**principio generale della parità di trattamento, in quanto principio generale del diritto dell'Unione, impone che le situazioni paragonabili non siano trattate in maniera differente**» (CGUE 26 luglio 2017, *Persidera* C-112/16,



§ 46, e in senso conforme CGUE. sent. 22 dicembre 2010, *Gavieiro e Iglesias Torres*, C- 444 e 456 del 2009, § 41).

5.36. La CGUE. ha inoltre precisato che «una differenza di trattamento è giustificata se si fonda su un **critério obiettivo e ragionevole**, vale a dire qualora essa sia rapportata a un legittimo scopo perseguito dalla normativa in questione, e tale differenza sia **proporzionata** allo scopo perseguito dal trattamento di cui trattasi (sent. del 22 maggio 2014, *Glatzel*, C-356/12, punto 43 e giurisprudenza ivi citata). ... 57. Si deve anche precisare, da un lato, che **non è necessario che le situazioni siano identiche**, ma **soltanto che siano comparabili**, e, dall'altro lato, che l'esame di tale comparabilità deve essere condotto non in maniera globale e astratta, bensì in **modo specifico e concreto** tenuto conto dell'oggetto e dello scopo della normativa nazionale che istituisce la distinzione di cui trattasi». (così: CGUE. *Milkova* del 9 marzo 2017, C-406/15, §§ 55 e ss.).

5.37. L'art. 485 pare dunque porsi in contrasto anche con i **principi generali di parità di trattamento, di uguaglianza e di non discriminazione in quanto il servizio svolto nelle scuole paritarie risulta certamente comparabile** a quello svolto dai lavoratori a termine delle scuole statali e delle scuole private pareggiate, parificate, sussidiate o sussidiarie, popolari e degli educandi femminili, considerato anche che **la finalità della valorizzazione**, in sede di ricostruzione della carriera, **del servizio di insegnamento svolto presso altri datori di lavoro** è valorizzare l'**esperienza didattica** acquisita prima dell'immissione nei ruoli statali, la quale è esattamente **identica** se non addirittura superiore a quella acquisibile nelle altre scuole private.

5.38. L'art. 485 perviene invece al dato paradossale che valuta e valorizza servizi prestati presso "istituzioni scolastiche" di rango "affievolito" rispetto agli istituti paritari nei quali, in forza dell'art. 1 della L. n. 62/2000, può invece lavorare solo il «g) **personale docente fornito del titolo di abilitazione**; (con) h) **contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore**».

5.39. Invero la qualità dell'esperienza maturata dal "personale **educativo**" presso gli **educandi femminili**, che in base all'art. 204 del T.U. n. 297/94 insegna nelle "scuole elementari, scuole medie ed istituti e scuole di istruzione secondaria superiore" senza il possesso di alcuna abilitazione, costituisce, per ovvie ragioni, un **minus** rispetto al "personale **docente**" delle attuali Scuole paritarie, a cui è invece richiesto, a pena di nullità del contratto di assunzione, il previo conseguimento dell'abilitazione.

5.40. Analogamente le scuole elementari **parificate**, offrono minori garanzie delle scuole medie legalmente riconosciute, di cui costituiscono il grado inferiore, e delle attuali scuole paritarie, in quanto, in base agli artt. 344-346 del T.U. n. 297/94, sono tenute solo ad adottare, per i programmi e gli orari, l'ordinamento della scuola primaria statale.

5.42. Altrettanto minore risulta poi la qualità dell'esperienza maturata dai docenti nelle **scuole sussidiate**, di cui all'art. 348 del T.U. n. 297/94, in quanto le stesse sono aperte «*presso le parrocchie, presso le fattorie e gli altri stabilimenti agricoli, presso gli impianti e le opere industriali a carattere provvisorio o stabile e le stazioni ferroviarie lontane dall'abitato, nei luoghi di maggior raduno dei pastori*» (cfr. l'art. 91 del R.D. n. 577/28), nelle quali «*l'insegnante della scuola sussidiata può anche essere sprovvisto del diploma di abilitazione magistrale*» (cfr. l'art. 92 del R.D. n. 577/28).

5.43. Ancor più eclatante dell'ingiustificata disparità di trattamento e discriminazione risulta infine il riconoscimento dell'anzianità ai docenti provenienti dalle cd. "**scuole popolari**", la cui qualità delle prestazioni è notoriamente inferiore a quella dei docenti delle scuole paritarie istituite per combattere l'analfabetismo, per completare l'istruzione elementare e per orientare all'istruzione media o



professionale mediante corsi diurni o serali, per giovani ed adulti presso le fabbriche, le aziende agricole, le istituzioni per emigranti, le caserme, gli ospedali, le carceri e in ogni ambiente popolare, specie in zone rurali, in cui se ne manifesti il bisogno.

5.44. Come già evidenziato l'art. 485 risulta infine ingiustamente discriminante anche nella parte in cui riconosce i servizi resi nelle scuole private **pareggiate**, posto che la natura del lavoro e le condizioni di formazione dei dipendenti di tali scuole sono identiche a quelle dei docenti delle scuole "paritarie", svolgendo le stesse mansioni e dovendo entrambi essere in possesso della stessa laurea ed abilitazione.

5.45. Il personale delle due scuole si differenzia infatti solo per le diverse modalità di assunzione, presupponendo di norma l'assunzione presso le scuole pareggiate il superamento di un pubblico concorso, che risulta peraltro inconferente ai fini dell'accertamento della comparabilità delle situazioni, non attenendo alle concrete modalità di svolgimento dell'insegnamento.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro di Padova, al fine di acquisire elementi di interpretazione attinenti al diritto comunitario utili per la decisione delle indicate compatibilità, rilevanti ai fini di causa, rivolge, ai sensi dell'art. 267 del TFUE, alla Corte di Giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

«1. *Se la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sui contratti a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, e il principio generale del vigente diritto eurounitario di non discriminazione in materia di condizioni impiego, letti alla luce dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, come quella contenuta nell'art. 485 del dl.vo n. 297/94, la quale, nel significato alla stessa attribuita dalla Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. S.L. sentenze n. 32386/2019, n. 33134/2019 e n. 33137 del 2019), prevede che i dipendenti a tempo determinato delle scuole paritarie di cui alla L. n. 62/2000 siano trattati in modo meno favorevole, nell'ambito della ricostruzione della carriera, rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione e del Merito, per il solo fatto che non hanno superato un pubblico concorso o hanno insegnato alle dipendenze di una scuola paritaria legalmente riconosciuta, nonostante gli insegnanti a tempo determinato delle scuole paritarie si trovino in una situazione comparabile a quella degli insegnanti a tempo indeterminato delle scuole statali per quanto riguarda il tipo di lavoro e le condizioni di formazione e di impiego, svolgendo le stesse mansioni ed essendo in possesso delle medesime competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche - didattiche, organizzativo - relazionali e di ricerca, conseguite attraverso il maturare dell'esperienza didattica, riconosciuta dalla stessa normativa interna come identica ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato mediante scorrimento delle Graduatoria permanenti, ora ad esaurimento (cfr. art. 2, comma 2, del D.L. n. 255/2001)»;*

«2. *se nell'ambito di applicazione della direttiva 1999/70, i principi generali del vigente diritto eurounitario di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione in materia di impiego, consacrati anche negli artt. 20 e 21 della CDFUE., nell'art. 14 della CEDU. (rilevanti ex art. 52 della CDFUE.), nella Carta sociale europea approvata il 18.6.61, nell'art. 157 del TFUE. e nelle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE., debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una norma come quella contenuta nell'art. 485 del dl.vo n. 297/94, che impone di prendere in considerazione ai fini retributivi, in sede di ricostruzione della carriera, esclusivamente i servizi di*



insegnamento svolti alle dipendenze dello stesso Ministero, oppure delle scuole parificate, pareggiate, sussidiate o sussidiarie, popolari e degli educandati femminili di provenienza, trattando in modo meno favorevole e discriminando, nella ricostruzione di carriera (effettuata dopo l'assunzione a tempo indeterminato da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito), gli insegnanti a tempo determinato delle scuole paritarie, a cui non viene riconosciuta la retribuzione aggiuntiva collegata all'anzianità, invece erogata agli insegnanti a tempo determinato delle scuole statali, comunali, parificate, pareggiate, sussidiate o sussidiarie, popolari e degli educandati femminili, che si trovano in una situazione comparabile agli insegnanti delle Scuole Paritarie per quanto riguarda la natura del lavoro, le funzioni, i servizi e gli obblighi professionali, nonché le condizioni di formazione e di impiego rispetto agli insegnanti delle scuole paritarie di cui alla L. n. 62/2000, svolgendo le stesse mansioni ed acquisendo, attraverso il maturare dell'esperienza didattica, le medesime competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche - didattiche, organizzativo - relazionali e di ricerca degli insegnanti delle scuole paritarie»;

«3. Se la nozione di «lavoratore a tempo indeterminato comparabile» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sui contratti a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70, e i principi generali del vigente diritto eurolunitario di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione in materia di impiego, consacrati negli artt. 20 e 21 della CDFUE., debbano essere interpretati nel senso che, nell'ambito del riconoscimento degli scatti di anzianità, i servizi prestati in qualità di dipendente temporaneo delle scuole paritarie debbano essere equiparati a quelli espletati nelle scuole statali, nelle scuole parificate, nelle scuole pareggiate, nelle scuole popolari, nelle scuole sussidiate o sussidiarie, nonché negli educandati femminili, svolgendo tali insegnanti le medesime mansioni, avendo gli stessi obblighi professionali ed essendo in possesso delle medesime competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche - didattiche, organizzativo - relazionali e di ricerca»;

«4. Se in caso di accertato contrasto dell'art. 485 del dl.vo n. 297/94 con il diritto eurolunitario la trattizzazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, imponga al Giudice nazionale di disapplicare la fonte interna incompatibile» o con i diversi quesiti di legge.

Sospende il giudizio sino alla decisione della Corte di giustizia;
rimette gli atti alla Corte di giustizia dell'Unione Europea ai sensi degli artt. 276 TFUE e 105 del regolamento di procedura.

Dispone che la cancelleria, previa comunicazione alle parti, trasmetta copia della presente ordinanza e del fascicolo di causa alla Cancelleria della Corte di giustizia dell'Unione europea, anche mediante posta elettronica.

Padova, 14 agosto 2023

Il Giudice del lavoro


